



Compagnia teatrale
CIAPARAT
Via dei Rivalba, 10
Castelnuovo Don Bosco (AT)
Tel. 366 2795962 C.F. 92071790056

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICARE LO STATUTO

Verbale di Assemblea Straordinaria del 04/05/20

L'anno 2021, il giorno 04, del mese di Maggio, alle ore 21.00 su Skype, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione compagnia teatrale "CIAPARAT".

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig.ra BOCCA Emanuela, verbalizza il Sig. ALVINO Daniele

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso telefonico, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 8. soci su n°11. soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per poterci adeguare al terzo settore di cui D.Lgs. 117 del 2017, far diventare la compagnia un'associazione di promozione sociale (A.P.S) Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

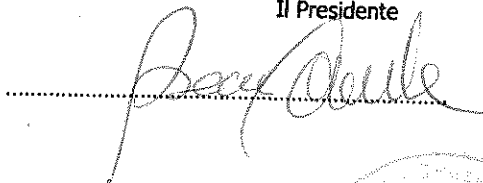
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto che saranno esenti da marca da bollo e da imposte di registro di cui D.Lgs. 117/2017 art.82

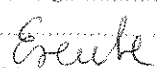
Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

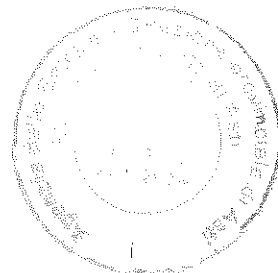


Il Presidente



Registo in Art. 117
n° 1489 Serie 3
LEATTA E
(Euro) 

IL DIRETTORE (4)



STATUTO dell'Associazione

"COMPAGNIA TEATRALE CIAPARAT A.P.S."

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata "Compagnia Teatrale CIAPARAT A.P.S.". L'Associazione ha sede in Castelnuovo Don Bosco (AT) in Via dei Rivalba n°10. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo della associazione.

Art. 2 Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale. L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse spe-

cializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a

quelli di associazioni collegate;

- la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;

- la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale;

- lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;

- l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;

- la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;

- la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

- la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione

- il Presidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario.

- l'Organo di Controllo

- il Collegio dei Proibiviri (ove eletto)

TITOLO II: I SOCI

Art. 5 I soci - Requisiti e modalità di adesione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva dell'associazione, a ri-

correre degli altri requisiti di volta in volta previsti. La quota associativa laddove prevista è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni e minorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede

dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 Decadenza dei soci e Sanzioni

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
2. dimissioni volontarie;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni

ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

4. scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 20 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3., assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg. 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi dei numeri 1. e 2. sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea

i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, con avviso visibile all'esterno della sede sociale.

L'assemblea dei soci è convocata con le stesse modalità in via straordinaria dal Consiglio Direttivo ogniqualevolta il Consiglio Direttivo stesso lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria può anche essere convocata ogni qualvolta un numero dei soci pari al 30% degli iscritti ne faccia richiesta.

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Art. 9 - I Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strutturali;

- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative norme siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Proibiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Proibiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il

pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Tesoriere o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo / Dimissioni

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

• attuare le deliberazioni dell'Assemblea;

• redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;

• decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici pro-

fessionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determi-

nandone il compenso o la retribuzione;

• svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla ge-

stione sociale;

• il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare delibera-

zioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da par-

te della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni

dalla data delle decisioni assunte.

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venis-

sero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio

Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del

primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio

Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea

utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri

mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri so-

stituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non con-

temporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo

dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere

convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo

Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30

dalla convocazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli

affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associa-

zione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi com-

piti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina

del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile suc-

cessiva.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più

uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica tre anni

ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale

Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad

altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro

dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni

il Consiglio Direttivo l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- firmare gli atti relativi all'attività della Associazione. In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario.

Art. 13 - Tesoriere e Segretario

Il Tesoriere sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato;

inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Di-

rettivo e cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della te-

nuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da ef-

fettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza

e assiste il Tesoriere nella cura dell'amministrazione e nella compilazione

dei registri.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requi-

siti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo settore. L'Organo

di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'ade-

quatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato

dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti

di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità

sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui

sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle li-

nee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti

dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da re-

visori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore

legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre

le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di 10 Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c. 7.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbliga-

toria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15 - Collegio dei Probiviri e Foro Competente

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi

di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede

l'Associazione.

Art. 16 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17 Patrimonio / Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo degli iscritti e dai proventi delle attività svolte. L'eventuale attivo di bilancio viene accantonato annualmente a favore di iniziative compatibili con gli obblighi statutari. E' vietata la distribuzione degli utili. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per quanto riguarda

la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 19 Scritture contabili e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione dimissione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore

e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 20 Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 21 Clausole di non commercialità

L'associazione ha richiamato nel presente statuto e comunque richiama nel presente articolo tutti i vincoli previsti dal comma 4 quinquies dell'art.111 DPR 917/86, così come introdotto dal D.Lgs. 460/97, ossia:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 1901, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo,

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 22 Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di prorogatio con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla prorogatio una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che suben-

tra scade alla data di scadenza dell'organismo, così come sopra disposta.

Resta inteso che:

- le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 23 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci validamente costituita (ai sensi del precedente Art.). La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in

essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del
precedente Art.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in
materia di enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016,
n.106 ed il D.Leg. 3 luglio 2017 n.177 e s.m.i.) e, per quanto in esse non
previsto ed in quanto compatibili, le norme del Cod. Civile.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci della

COMPAGNIA TEATRALE CIAPARAT A.P.S.

Castelnuovo Don Bosco (AT) - 04/05/2021